

Tribunale di Firenze – Sezione I civile – Sentenza 18 maggio 2021 n. 1362

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Governatori Presidente

dott. Daniela Garufi Giudice

dott. Lucia Schiaretti Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3566/2017 promossa da:

(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. LO.FE., elettivamente domiciliato in VIA (...) – FIRENZE;

RICORRENTE

contro

(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. CO.LA., elettivamente domiciliato in VIA (...) 50123 FIRENZE presso il difensore;

RESISTENTE

OGGETTO: separazione personale dei coniugi

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DOMANDA

(...) ricorreva al Tribunale di Firenze per sentir pronunciare la separazione personale da (...), allegando che: i coniugi avevano contratto matrimonio civile nel 2003; dall'unione non nascevano figli; i coniugi vivevano in un appartamento in locazione; i rapporti tra i coniugi si aggravavano progressivamente, finché, a partire dalla primavera del 2016, la convivenza diveniva intollerabile; i coniugi erano entrambi pensionati ed economicamente autosufficienti, godendo di adeguati redditi propri

Con memoria difensiva, (...) domandava parimenti che venisse pronunciata la separazione personale, chiedendo, altresì, che la stessa fosse addebitata al marito e che questi fosse obbligato a corrisponderle 5.000,00 Euro mensili, quale contributo al proprio mantenimento. Al riguardo

deduceva che: quando nasceva la loro relazione sentimentale, entrambi erano sposati e avevano figli piccoli; separatasi dal marito, Ella aveva tenuto con sé i due figli nella casa coniugale; anche (...) si separava dalla moglie e le sue figlie rimanevano a vivere con lei nella casa coniugale, mentre lui si trasferiva

nell'appartamento preso in locazione per lui dalla società (...) s.r.l.; nel 2001, i due si trasferivano poi in un appartamento sito in Bagno a Ripoli, per il quale egli pagava un canone di locazione di Lire 2.500.000 mensili; in data 19.07.2003 si sposavano e, nel 2013, si trasferivano in una casa più grande dove ancora risiede (...); i coniugi costruivano la loro vita insieme grazie alla grande disponibilità economica di (...); cenavano spesso fuori, si concedevano vacanze, anche all'estero, in alberghi e strutture di lusso; senza contare i regali alla moglie e ai figli e le vacanze, venivano sostenute spese per 3.000,00 Euro al mese; il (...) le dichiarava che le sue risorse economiche derivavano dai proventi che aveva ottenuto scrivendo la canzone "(...)"; Ella si dedicava volentieri alla famiglia, per le cui esigenze spendeva interamente il proprio stipendio da segretaria, senza mettere nulla da parte; nel 2008, (...) attraversava un momento difficile, dovuto alla menopausa e al trasferimento della casa editrice per cui lavorava; nello stesso periodo, (...) otteneva il pensionamento; egli partecipava ad un corso di sommelier presso l'Associazione Italiana Sommelier, di cui lui diveniva, successivamente, socio e membro del Consiglio di Delegazione; nel 2016, attraverso il computer di casa, la cui password era stata scelta insieme dai due coniugi, Ella scopriva che il marito si recava quasi ogni giorno a Prato e chiamava frequentemente il numero della sig.ra (...), che lì viveva e lavorava; guardando nella fotocamera di casa, poi, trovava alcuni messaggi inequivocabili inviati alla (...); in data 20.04.2016; controllando nuovamente la posta elettronica sull'account di lui, utilizzato da entrambi, (...) scopriva che la relazione extraconiugale proseguiva e, all'esito di un diverbio con il marito, questi spingeva il computer che, cadendo a terra, si rompeva; il 20.06.2016, il (...) abbandonava la casa coniugale e non dava più sue notizie; consultando un legale, (...) si rendeva conto di essere stata cointestataria di un conto corrente, poi estinto, di un deposito di titoli e di un consistente portafoglio, i cui fondi erano stati tutti disinvestiti da (...) che ne aveva richiesto l'accredito su un conto corrente personale; fin dalla sera del 20.04.2016, egli aveva richiesto la restituzione del bancomat appoggiato sul suo conto corrente e Ella gli aveva restituito anche la carta di credito, ai cui addebiti aveva sempre fatto fronte il marito; in data 28.02.2017 informava la moglie di aver inviato al proprietario della casa coniugale la disdetta dal contratto di locazione a lui intestato; la (...) aveva una pensione di circa 1.600,00 Euro mensili; il monolocale di 27 mq di sua proprietà era abitato da uno dei figli che le versava 300,00 Euro al mese con i quali Ella contribuiva ai costi di locazione dell'abitazione dell'altro figlio.

Parte resistente depositava, inoltre, istanza per l'anticipazione dell'udienza presidenziale al fine di ottenere prima della scadenza del contratto di locazione dell'abitazione coniugale provvedimenti urgenti in ordine al suo mantenimento.

Con memoria autorizzata, (...) allegava che: il rapporto tra i coniugi era in crisi da tempo, pesantemente condizionato dalle intemperanze caratteriali di (...); nel 2016 la situazione si aggravava a causa della gelosia della moglie, che violava la corrispondenza privata del marito, fino a distruggere il suo personal computer; lui aveva continuato a pagare il canone di locazione della casa coniugale anche una volta intraprese le trattative per addivenire ad una separazione consensuale; poiché, tuttavia, non si trovava un accordo, egli si dichiarava disponibile a versare il canone soltanto fino alla fine di febbraio 2017; la moglie disponeva di risparmi che, nella misura nota al marito, sarebbero ammontati ad Euro 150.000,000; egli percepiva una pensione di Euro 1.996,00, senza essere intestatario di beni immobili, mentre aveva un patrimonio, tra risparmi e titoli, stimabile in circa 482.000,00 Euro, frutto anche dei proventi ottenuti per essere stato l'autore della canzone divenuta un successo negli anni '80; egli corrispondeva alla figlia, nata nel 1975, un contributo di

Euro 150,00/200,00 al mese; il tenore di vita dei coniugi si aggirava ogni mese intorno ai 2.250,00- 2.350,00 Euro (affitto ed utenze incluse).

All'udienza presidenziale, (...) dichiarava: di percepire una pensione di Euro 1.996,00 al mese, su 13 mensilità, 78 Euro all'anno come rimborso spese per l'attività di consigliere presso l' AIS, 1.000,00 Euro lordi per aver collaborato alla stesura di un libro per la scuola; di avere risparmi per 480.000,00 euro; di pagare mensilmente: 350,00 Euro al nero e il canone di locazione della casa familiare fino ad agosto 2017; che anche durante la convivenza aveva sostenuto il costo dei canoni di locazione, oltre a pagare il 50/60 % delle bollette e della spesa alimentare; che la pensione non era sufficiente a soddisfare le spese e le sue

esigenze, perciò era stato costretto ad attingere ai propri risparmi; prima del 2001 il suo capitale aveva raggiunto la somma massima di 600.000,00 euro; negli ultimi anni avevano cenato fuori circa 8 o 10 volte all'anno; avevano fatto due vacanze, di quattro giorni ciascuna, ad Istanbul e a Berlino e un mese a Lido di Camaiore; la moglie faceva la spesa usando una carta e un bancomat appoggiati sul suo conto, ma se l'importo superava i 100,00 Euro utilizzava il suo denaro.

Dal canto proprio, (...) riferiva: di percepire 1.600,00 Euro al mese su 13 mensilità; di aver utilizzato i propri risparmi per aiutare i suoi figli; di dover provvedere, da sempre, alle spese e alle esigenze della madre; che durante la convivenza cenavano fuori 5 o 6 volte al mese e pagava sempre il marito, che, a volte, offriva anche ai figli e agli amici; che il fine settimana da maggio fino a luglio andavano spesso in un agriturismo di amici, accedendo alle terme; che fino al 2012 erano sempre andati in vacanza all'estero per una settimana; che usava il bancomat del marito senza limiti per le spese di casa.

All'esito dell'udienza, il giudice poneva a carico di (...) l'obbligo di versare alla moglie l'importo mensile di 800,00 Euro, quale contributo per il suo mantenimento e assegnava a parte ricorrente e resistente termine, rispettivamente, per il deposito di memoria integrativa e per la costituzione in giudizio.

Con la memoria integrativa, (...) dava atto che, a seguito del reclamo da lui proposto, la Corte di Appello, riformando l'ordinanza presidenziale, aveva ridotto la misura del contributo da lui dovuto fino alla somma di 600,00 Euro e che (...) si era allontanata dalla casa familiare. Chiariva, poi, che: i proventi ricevuti per aver scritto la canzone erano condizionati all'impegno di non rivelare di esserne l'autore; con tali somme, i coniugi avevano fatto fronte alle spese e agli oneri delle rispettive separazioni; la crisi coniugale risaliva al 2008, quando la convivenza era diventata meramente formale, ed infatti da sette anni il loro era un "matrimonio bianco", tanto che le vicende della primavera del 2016 avevano rappresentato l'epilogo e non la causa della crisi, convincendolo del carattere irreversibile di quest'ultima; (...) aveva affrontato la menopausa con estremo disagio, recandosi spesso dal medico e al pronto soccorso, assentandosi dal lavoro per questo motivo.

Costituendosi in giudizio, (...) deduceva: di aver ottenuto il sequestro giudiziario, fino alla cifra di 240.944,19 Euro, delle somme di denaro, titoli, fondi e diritto di credito di pertinenza di (...) presso la Banca Fideuram s.p.a.; che (...) aveva liquidato i suoi investimenti e aveva ritirato dal conto corrente 430.000,00 euro; che gli assegni circolari così prelevati erano stati negoziati, per 420.000,00 Euro, presso (...) e, per 10.000,00 Euro, presso (...); che era stato revocato il sequestro giudiziario, in quanto il sequestro conservativo rappresentava il mezzo più adatto in relazione alle domande di merito; che, attualmente, sui conti correnti di pertinenza di (...) presso (...) e (...) rimanevano, rispettivamente, 723,00 Euro e 207,90 Euro.

All'esito dell'udienza successiva veniva emessa pronuncia parziale sullo stato; rimessa la causa sul ruolo, il Collegio concedeva i termini per il deposito delle memorie 183, co. 6, c.p.c..

Con le memorie istruttorie, (...) rappresentava: che nel giudizio di merito instaurato all'esito del procedimento cautelare era stata pronunciata nei confronti di (...) ordinanza ex art. 186ter, c.p.c., con la quale gli veniva ingiunto di corrispondere alla moglie la somma di 65.284,69 euro; che, nel conseguente giudizio esecutivo, dopo aver pignorato la pensione del marito, aveva ottenuto che le venissero corrisposti 265,00 Euro mensili, a fronte della somma di 70.901,49 a lei assegnata.

Compiuta l'istruttoria attraverso l'escussione dei testimoni di parte resistente, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Venendo a decidere la controversia, il Tribunale osserva quanto segue.

Essendo stata emessa sentenza parziale sullo stato, il thema decidendum è circoscritto alla pronuncia di addebito e al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di (...).

In relazione al primo aspetto, la resistente attribuisce la crisi coniugale alla condotta del marito che, intraprendendo una relazione extraconiugale con (...), avrebbe violato l'obbligo di fedeltà, ex art. 143, co. 2, c.c., e chiede, perciò, che gli sia addebitata la separazione.

Al riguardo, si osserva che il Legislatore non chiarisce in cosa consista l'obbligo di fedeltà, ovvero di esclusività del rapporto, che sarebbe violata, innanzitutto, dai comportamenti adulterini.

Premesso che l'onere di provare la contrarietà della condotta del coniuge ai doveri del vincolo coniugale, nonché l'efficacia causale di tale condotta nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, grava sulla parte istante (Cass. 16691/2020), dall'istruttoria e dalla documentazione in atti non è emersa la prova dell'adulterio.

I testimoni escussi, infatti, davano atto di non aver contezza diretta di una relazione coniugale tra (...) e (...) e di aver appreso del fatto unicamente dai racconti della stessa (...).

Si tratta, dunque, di testimonianze de relato "ex parte", in quanto il teste riferisce di fatti da lui appresi da uno dei litiganti; in tal caso, la testimonianza deve essere considerata, in linea di principio, priva di qualsiasi valore probatorio. In materia, si è affermato che: "in tema di rilevanza probatoria della deposizione di persone che hanno solo una conoscenza indiretta del fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza della loro deposizione si presenta attenuata, perché indiretta, ma ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità" (Cass. 8358/2007; cfr. anche Cass. 25663/2014; Cass. 17773/2013).

Con riguardo ai documenti prodotti, rappresentati dalle fotografie di un sms e di una mail (doc. 5, parte resistente), nonché da uno scambio di mail (doc. 33), è necessario svolgere alcune premesse quanto al loro valore probatorio.

Di tali tipologie di documenti non viene fatto cenno nel Codice Civile che, per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione scritta, si irrigidisce nel contemplare soltanto l'atto pubblico e la scrittura privata. In merito, il Collegio osserva che le tecniche contemporanee di trasmissione della parola gravitano intorno a documenti privi di sottoscrizione, financo digitale, e che, pertanto, non possono essere ricondotte al modello della scrittura privata. Né tantomeno potrebbe applicarsi l'art. 2712 c.c., relativo alle "riproduzioni meccaniche", concetto non idoneo ad includere documenti a contenuto dichiarativo, come quelli di specie. Infatti, il documento a contenuto dichiarativo, in quanto espressione della volontà o della conoscenza di un determinato dichiarante rileva non solo per il suo contenuto, ma anche perché attesta la stessa esistenza della dichiarazione; di contro, le riproduzioni meccaniche replicano fatti o cose diversi dalle dichiarazioni e che esistono indipendentemente dal documento che le riproduce.

I documenti di cui si tratta hanno contenuto dichiarativo, sono incorporati su supporto informatico, ma sono privi di firma digitale o di altro tipo di firma elettronica: pertanto sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 20, co. Ibis, seconda parte, D.Lgs. 82/2005 e sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità (cfr. Cass. 5523/2018).

In tal senso, si ritiene del tutto privo di valore probatorio il doc. 5, in assenza di qualsivoglia tipo di garanzia di sicurezza che consenta di determinare con certezza l'autore o il destinatario delle comunicazioni ivi contenute.

Con riguardo al doc. 33, le cose stanno diversamente, in quanto è lo stesso ricorrente ad aver fatto nei propri atti menzione del relativo carteggio, riconoscendo la paternità delle dichiarazioni a lui attribuite (cfr. memoria integrativa e comparsa conclusionale del ricorrente). Dallo scambio di mail, tuttavia, non emerge la prova dell'adulterio, ma soltanto di contatti tra (...) e (...) privi dell'apparenza di una relazione sentimentale.

Da ultimo, la relazione dell'investigatore prodotta da parte resistente (doc. 79) non può costituire la prova dell'adulterio, rappresentando un incontro tra (...) e (...) da cui nulla è possibile desumere circa la natura del loro rapporto, e, oltretutto, avvenuto dopo la crisi coniugale, risalente alla primavera del 2016.

Mancando la prova della condotta adulterina, occorre comunque dare conto dell'evoluzione che ha subito il concetto di fedeltà coniugale che, col tempo, ha perduto la connotazione di esclusiva dedizione corporale per assumere il carattere di vicendevole lealtà, comprensiva anche della sfera sessuale, ma non ridotta ad essa. Si tratterebbe, secondo l'accezione più recente, di un impegno di devozione implicante la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di talché la violazione del dovere di fedeltà potrebbe avvenire anche in mancanza dell'adulterio, quando il contegno del coniuge si presti a verosimili sospetti di infedeltà e si traduca in condotte lesive della dignità e dell'onore dell'altro coniuge (si veda Cass. 8929/2013). Si tratta dell'ipotesi del c.d. "tradimento apparente", che costituisce ingiuria grave e ragione di addebito, i cui presupposti sono stati efficacemente delineati dalla Corte di Cassazione: "a) la condotta del coniuge infedele sia tale da

ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento; b) il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell'altrui onore e dignità; c) dalla condotta dell'infedele sia derivato un pregiudizio per la dignità personale dell'altro coniuge, attesa la sensibilità del tradito e dell'ambiente in cui vive" (Cass. 7156/1983). L'"adulterio apparente" si pone, dunque, a presidio dell'onore e della dignità del coniuge non solo nella dimensione più intima e privata della violazione subita, ma anche – e soprattutto – nella sua dimensione pubblica. In questa prospettiva, il bene che l'ordinamento intenderebbe tutelare non è solo quello della fedeltà, quale mezzo di realizzazione della comunione coniugale, ma anche quello dell'onore e del decoro del coniuge, quale individuo collocato in un contesto sociale.

Nell'odierno procedimento non è stata fornita nemmeno la prova del tradimento apparente. Segnatamente, ai fini dell'addebito della separazione per adulterio apparente, è necessario che la notorietà della relazione de coniuge con il terzo sia direttamente determinata dal coniuge adultero, di conseguenza la separazione non sarà addebitale laddove sia stato lo stesso coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento altrimenti non noto ai terzi. Dall'istruttoria condotta è emerso che i componenti della cerchia sociale frequentata dalla coppia hanno appreso della relazione tra (...) e (...) proprio da (...).

Non rilevano, poi, gli ulteriori comportamenti che la resistente ascrive a controparte per giustificare l'addebito, allegando la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale da parte del marito, che le avrebbe imposto la sua presenza dopo la scoperta del presunto tradimento e, una volta allontanatosi, avrebbe chiuso il conto cointestato con la moglie, disdetto il contratto di locazione della casa coniugale e interrotto il pagamento del relativo canone. In merito, si osserva come tali comportamenti siano successivi ai fatti della primavera del 2016, quando si verificava la crisi coniugale, non potendosi, perciò, considerare causa della stessa ai fini dell'addebito. La crisi della coppia si manifestava, infatti, a marzo 2016: da quel momento (...) chiedeva al marito di abbandonare la casa coniugale, mentre lui mostrava nei confronti di lei soltanto indifferenza, come si legge nella memoria difensiva e negli atti successivi della resistente.

Da tutto quanto esposto consegue l'infondatezza della domanda di addebito che deve essere, perciò, respinta.

Venendo agli aspetti economici, la materia del contendere verte sul riconoscimento e sulla liquidazione dell'assegno ex art. 156, co. 1, c.c..

Osserva il Collegio che l'obbligo di mantenimento rappresenta la proiezione al momento della crisi del dovere di contribuzione, ex art. 143 c.c., vigente durante la vita matrimoniale e venuto meno per effetto della separazione. La disposizione di cui all'art. 156, c.c. ha la funzione di scongiurare gli effetti negativi che potrebbe provocare l'allontanamento di uno dei coniugi sulla situazione economica dell'altro, il quale, perdendo il relativo apporto contributivo, veda regredire il tenore di vita goduto fino a quel momento, potendo ormai contare esclusivamente sulle proprie forze. In tale ipotesi, l'ordinamento prevede che il coniuge svantaggiato possa ottenere quel sostegno che gli consenta di mantenere inalterato il proprio tenore di vita dall'altro, sempre che quest'ultimo sia in grado di sostenere tale onere. Ben diverso è il criterio dell'autosufficienza economica, espressione della solidarietà post-coniugale, che, invece, costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

Il Collegio deve, dunque, "prioritariamente valutare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e solo dopo esaminare se i mezzi economici di colui che l'ha richiesto siano tali da consentirne la conservazione, indipendentemente dall'assegno; in caso negativo dovrà procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'assegno e la misura di esso" (Cass. 9294/2018).

Passando a ricostruire il tenore di vita dei coniugi durante la vita coniugale, si devono considerare irrilevanti tutte le circostanze risalenti ad una data anteriore al matrimonio, celebrato il 19 luglio 2003. In particolare, il doc. 51 (fascicolo di parte resistente) contiene copia di numerose ricevute emesse prima di tale data, che, perciò, non possono concorrere a definire il tenore di vita dei coniugi.

Dai documenti in atti emerge che il livello di vita della famiglia era determinato soprattutto dal contributo di (...). Egli infatti, si occupava, innanzitutto, di farsi carico dei canoni per la locazione dell'abitazione dei coniugi, corrispondendo, dal 2003 al 2013 un canone mensile di 1291,14 Euro (doc. 2, parte resistente) e, dal 2013 fino

al 2017, un canone di 750,00 Euro al mese (doc. 3, parte resistente). È emerso, poi, che (...) disponeva di una carta di debito e di un bancomat collegati al conto corrente del marito, con cui faceva fronte alle esigenze della coppia. A tal proposito, parte ricorrente afferma che una volta superata la soglia di spesa di 100,00 Euro la moglie avrebbe dovuto provvedere con le proprie risorse, mentre parte ricorrente riferisce che il marito non le aveva posto limiti di sorta. Secondo il ricorrente le spese della famiglia, includendo i canoni per l'affitto e le utenze, ammontavano a circa 2300,00 Euro al mese, mentre secondo la resistente si sarebbero assestate intorno ai 2500,00- 3000,00 Euro al mese. In ogni caso, durante la convivenza, (...) era riuscita a mettere da parte 150.000,00 Euro, come dichiarato dal marito durante l'udienza presidenziale.

Durante la convivenza, i coniugi svolgevano attività lavorativa e, ad oggi, hanno entrambi ottenuto il pensionamento.

Alla luce di tali risultanze, è possibile ritenere che il tenore di vita di (...) abbia subito un peggioramento a seguito della separazione, avendo perduto il contributo economico del marito con cui faceva fronte al costo dell'abitazione, alle spese, alle bollette.

In merito alle disponibilità economiche delle parti, entrambi i coniugi hanno come principale fonte di reddito la propria pensione, pari a circa 1990,00 Euro per parte ricorrente e 1600,00 Euro per la resistente.

(...) è inoltre creditrice nei confronti del marito della somma di circa 70.000,00 Euro e, a tale titolo, percepisce mensilmente circa 265,00 Euro, a fronte di un pignoramento presso terzi; allega, inoltre, di pagare un canone di locazione di 950,00 Euro al mese. (...), come dichiarato in sede presidenziale, deve sostenere una spesa fissa di circa 350,00 Euro al mese, cui si aggiungono i 265,00 Euro, distratti dall'importo della pensione a favore di (...).

Al fine di accertare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, nonché per la sua quantificazione, tuttavia, occorre considerare non soltanto il reddito dei coniugi, "ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili "a priori", ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in

termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi" (Cass. 605/2017).

A tal proposito, è emerso che ciascuno dei coniugi nelle immediatezze della crisi coniugale poteva contare sui propri risparmi, di cui ha provveduto successivamente a spogliarsi.

(...) afferma di aver destinato ai figli i propri risparmi, come si legge nella comparsa conclusionale, nonché il ricavato della vendita dell'immobile di sua proprietà (doc. 97). Poiché in atti non sono emersi altri cespiti patrimoniali riferibili alla resistente, il Collegio non ritiene opportuno disporre indagini tributarie. Del resto, per quel che qui interessa, non è necessaria una ricostruzione precisa delle disponibilità delle parti, risultando sufficiente, "un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi" (Cass. 975/2021).

(...), dal canto proprio, ha innanzitutto fatto confluire presso (...) e (...) la maggior parte dei propri risparmi, quantificati in sede di udienza presidenziale nella misura di 480.000,00 Euro, (doc. 23), di cui, successivamente, ha trasferito, a titolo gratuito, 193.575,00 alla figlia (...) e 200.000,00 alle sorelle (...) e (...) (docc. 54 e 88).

Il trasferimento operato a favore delle sorelle, come rilevato anche dal giudice dell'esecuzione (doc. 88) appare essere meramente formale, e ciò si desume dai numerosi trasferimenti effettuati dalle beneficiarie in favore di (...), realizzati dopo aver ricevuto il bonifico (doc. 56). Dunque, la reale disponibilità delle somme destinate ad (...) ed (...) (...) resterebbe in capo a (...).

Con riferimento ai trasferimenti di denaro realizzati dai coniugi in favore dei rispettivi figli, si osserva come tali atti dispositivi siano stati posti in essere a ridosso del giudizio di separazione, senza che le parti abbiano dedotto alcun elemento che possa sostenerli dal

punto di vista causale. Tali atti, dunque, non possono essere opposti in questa sede al fine di rappresentare una modifica delle condizioni patrimoniali dei coniugi.

Dalla ricostruzione operata emerge, infine, come tra le disponibilità economiche dei coniugi sussista una sproporzione reddituale leggermente sbilanciata a favore del marito, che vanta anche un patrimonio maggiore rispetto a quello di (...) e che ha consentito un certo livello di vita nel corso del matrimonio.

Risultano, quindi, integrati i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore di (...), attesa la modifica in peius delle sue condizioni di vita per effetto della separazione e dello svantaggio economico nei confronti del marito.

A tal proposito, la resistente suggerisce che le risorse di (...) siano superiori a quelle documentate, poiché nel 2013 sul conto cointestato sarebbe stato effettuato un bonifico di circa 469.000,00 Euro da parte di una società fiduciaria (doc. 38) e sul medesimo conto, a partire dal novembre 2011 fino a luglio 2016 sarebbero state sottoscritte operazioni per più di 600.000,00 Euro (doc. 8). In realtà, dal confronto tra i due documenti si desume che la somma accreditata sul conto cointestato sia stata utilizzata per sottoscrivere quote di diversi fondi, fino all'ammontare di circa 379.000,00 euro;

tali fondi sono stati, poi, progressivamente liquidati e i relativi importi venivano dirottati, fino al marzo 2016 sul conto cointestato e, successivamente, sul conto personale di (...), dove, a luglio 2016 confluivano circa 316.000,00 Euro. Il doc. 37, del resto, evidenzia come, al 2017, il ricorrente abbia sottoscritto prodotti finanziari per circa 454.415,15 Euro. Non risultano elementi per affermare che (...) abbia disponibilità economiche superiori a quelle dichiarate in udienza presidenziale, e perciò, il Collegio non ritiene di dover disporre indagini di polizia tributaria sul punto.

Con riguardo al quantum, considerato che la funzione dell'assegno di cui all'art. 156, co. 1, c.c. è quella di assicurare al beneficiario, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'altro coniuge, un tenore di vita equivalente, o, laddove non sia possibile, quanto più simile a quello goduto durante la vita coniugale, il Collegio pone a carico di (...) l'obbligo di corrispondere a (...), per il suo mantenimento, la somma di 200,00 Euro al mese.

Attesa la parziale soccombenza di entrambe le parti, parte ricorrente deve essere condannata a pagare le spese alla parte resistente nella misura di 1/3; sussistono giusti motivi per compensare gli importi restanti.

P.Q.M.

Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede: – rigetta la domanda di addebito avanzata dalla resistente;

– pone in capo a parte ricorrente l'obbligo di corrispondere a (...) entro il 5 di ogni mese la somma di 200,00 Euro per il suo mantenimento. Tale importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;

– condanna (...) a pagare a (...) nella misura di un terzo le spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 5.885,00 per onorari, oltre rimborso spese processuali, IVA, CPA e spese, forfettariamente liquidate, e dichiara compensati gli importi ulteriori.

Così deciso in Firenze il 13 maggio 2021. Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2021.